

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3788

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2006 (*)

—————

Disposizioni riguardanti la candidatura dei prefetti
e dei magistrati a cariche elettive

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro ordinamento i riferimenti in materia di «incandidabilità» si diversificano a seconda delle cariche elettive.

Infatti, mentre per le candidature alle regioni, alle province e ai comuni si fa riferimento alla legge 23 aprile 1981, n. 154 (per l'eleggibilità a consiglieri regionali, provinciali e comunali), alla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e soprattutto all'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le elezioni politiche le norme di riferimento sono quelle contenute nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

Il presente disegno di legge, recante un unico articolo, si prefigge lo scopo di assemblare le diverse ipotesi di incandidabilità per i prefetti, per i magistrati e per i questori, in un'unica norma volta a garantire che, al momento dell'accettazione della candidatura medesima, questi non svolgano da cinque anni le proprie funzioni, al fine di evitare qualsiasi condizionamento che possa inficiare lo svolgimento delle cariche da ricoprire in caso di elezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Non possono essere candidati alle cariche di sindaco, presidente di provincia e presidente di regione, nel territorio nel quale hanno esercitato le loro funzioni nei cinque anni antecedenti la data di accettazione della candidatura:

- a)* i prefetti della Repubblica;
- b)* i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali ed ai tribunali amministrativi regionali;
- c)* i questori.

